



**PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
CONVENZIONE CASSA FORENSE - ASSICURAZIONI GENERALI SPA**

Il sottoscritto/a nato/a a il
 Residente in Provincia
 via N. C.A.P.
 Codice fiscale P.I.
 Tel. e mail

dichiara di esercitare la professione:

- in forma individuale
- in forma associativa (*)
- e di voler aderire anche in forma individuale (**) con p.i.

Dichiara ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.:

- di non essere a conoscenza di fatti, situazioni, circostanze od atti illeciti che possano dare luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento da parte di terzi nell'ultimo quinquennio;
- di aderire alla polizza Convenzione suindicata, il cui contenuto e le cui condizioni di copertura dichiara di conoscere e di approvare per il massimale di:

MASSIMALI 1° RISCHIO¹

- € 300.000,00
- € 750.000,00

PREMIO

- € 300,00
- € 440,00

PREMIO aggiuntivo a persona per attività
individuale non fatturata nello studio (**)

- € 270,00
- € 396,00

MASSIMALI 2° RISCHIO²

- € 300.000,00
- € 750.000,00

PREMIO

- € 180,00
- € 264,00

(*) Denominazione dello studio associato, indirizzo e P.I.: _____
 (indicare nominativamente i professionisti componenti l'associazione)

(**) Premio a persona nel caso in cui un professionista facente parte di uno studio associato intenda avere, oltre al massimale previsto per lo studio nel suo complesso, anche altro massimale per l'attività che egli possa eventualmente prestare anche a titolo individuale.

firma

Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.:

- l'art. 11 della Polizza Convenzione – Recesso in caso di sinistro
- l'art. 17 della Polizza Convenzione – Commissione Paritetica - Arbitrato
- gli artt. 1 e 2 del Protocollo d'Intesa – Solidarietà ed obbligo a contrarre

li

firma

¹ Il massimale di polizza individua la copertura economica massima prestata dalla Compagnia in caso di sinistro.

² Individua la copertura economica prestata dalla Compagnia in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze in corso con altre Compagnie assicuratrici per il medesimo rischio.



**Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)
Estratto**

Capo III – Servizi professionali

Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
 - b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.